



CONVENZIONE

TRA

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (AQP)

E

**ISTITUTO RICERCA SULLE ACQUE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (IRSA-CNR)**

E

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE - PUGLIA (ARPA PUGLIA)**

***“Sperimentazione Abbattimento Odori per Diffusione in Vasca di
Ossidazione Biologica presso Depuratore di Turi (Ba)”***



Tra

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., di seguito **AQP**, con sede in Bari alla Via S. Cognetti De Martiis n. 36, capitale sociale Euro 41.385.573,60 interamente versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione presso il Registro Imprese di Bari 00347000721 ed iscritta al n. BA - 414092 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, rappresentata dal dott. **DI DONNA NICOLA**, Direttore ricerca e sviluppo, nato a _____ il giorno 1 _____, residente in _____ (BA) alla _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale della società giusta procura speciale a rogito del notaio Fabio Mori di Toritto del 29 giugno 2018, repertorio n. 180/129, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bari il 2 luglio 2018 al n. 20894/1T, conferita dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dell'Acquedotto Pugliese S.P.A.;

E

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque – SS di Bari, di seguito detto “**CNR IRSA**”, (C.F. 80054330586), rappresentata dal Direttore *ff.* Dott. **VITO FELICE URICCHIO** ai fini della presente convenzione domiciliato in Monterotondo (RM) Via Salaria km 29,300 CAP 000016;

E

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, di seguito detta “**ARPA Puglia**”, (P.IVA 05830420724), rappresentata dal Direttore Generale **Avv. VITO BRUNO**, ai fini della presente convenzione domiciliato in Corso Trieste 27, 70126 - BARI,

PREMESSO

che

- La Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Sezione Risorse Idriche del 12 maggio 2017, n. 97, nell’ambito del POR PUGLIA 2014–2020, Azione 6.4 - Attività 6.4.1 “Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico”-, emanava Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazione di Interesse al finanziamento di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici.
- AQP in data 08/08/2017, con nota prot. 92140, Sulla base dei risultati di precedenti ricerche svolte da CNR-IRSA, presentava Manifestazione di Interesse relativa a detto Avviso Pubblico, per una “Sperimentazione Abbattimento Odori per Diffusione in Vasca di Ossidazione Biologica presso il depuratore di Turi (Treatment of Odours with Activated Sludge Diffusion, TOASD)”, in avanti solo TOASD, allegando apposita relazione progettuale (di seguito Progetto), parte integrante della presente



- convenzione, in cui vengono proposti, quali partner di Progetto, ARPA Puglia e CNR-IRSA, con specifico riferimento alle attività a svolgersi da parte di questi.
- La Regione Puglia, con DGR n. 2321 del 28/12/2017 pubblicava approvazione graduatoria finale ed elenco interventi ammessi al finanziamento, fra i quali risulta ammesso il Progetto TOASD.
 - Con determina n. 103 del 15/05/2018 la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto impegnando la somma di € 450.000 a valere sui fondi del PO FESR 2014 – 2020 Azione 6.4 della Sezione Risorse Idriche.
 - In data 02/07/2018 veniva sottoscritto il “Disciplinare regolante il rapporto tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.A.” (di seguito Disciplinare) in qualità di beneficiario.
 - AQP a capitale totalmente pubblico e con la Regione Puglia proprio unico azionista, è Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia fino al 31.12.2021;
 - Il CNR IRSA, ente di ricerca di diritto pubblico, è partner di Progetto, per le attività già indicate nell'allegata relazione progettuale;
 - ARPA PUGLIA, ente regionale, è partner di Progetto, per le attività già indicate nell'allegata relazione progettuale;
 - l'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 2 e 3 della medesima legge.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Disposizioni generali)

Con il presente atto vengono regolati i rapporti tra AQP, in qualità di beneficiario del Progetto e i partners IRSA CNR e ARPA PUGLIA ai fini della buona realizzazione dello stesso.

Le parti eseguiranno le attività di competenza, in ragione di quanto contemplato nel Progetto e regolato dal Disciplinare, che, con la firma del presente, dichiarano di avere conosciuto, preso visione ed accettato e che ne diventano parti integranti.

I rapporti tra le parti, per le specifiche attività oggetto della presente convenzione, sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 (Articolazione dell'attività)

AQP, in qualità di soggetto beneficiario, svolgerà le funzioni di Coordinamento delle attività monitorandone costi e tempi. Con proprio provvedimento AQP nomina il Coordinatore del Progetto.



Ciascun partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale e responsabilità entro i limiti della quota di partecipazione e con specifico riguardo ai compiti e funzioni rispettivamente assegnate in ordine alla perfetta esecuzione nel rispetto della normativa vigente.

I singoli partner, a loro volta, provvedono alla nomina del proprio Referente del Progetto che si interfacerà, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, con il Coordinatore del Progetto.

Ove a seguito di accordi tra le Parti l'esecuzione di alcune determinate attività risultino tra loro trasferite, in tutto o in parte, ne deriverà conseguentemente il trasferimento anche della quota di ogni diritto ed onere connesso.

Art. 3

(Adempimenti del CNR – IRSA e di ARPA PUGLIA)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il CNR IRSA ed ARPA Puglia, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, provvederanno a nominare il soggetto Referente delle attività di cui al precedente art. 2.

I Referenti svolgeranno, per conto del CNR IRSA e di ARPA Puglia i seguenti compiti:

- mantenimento dei contatti e delle interlocuzioni con AQP e gli altri partner di Progetto ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività dell'Istituto secondo il programma;
- pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'attività dell'Istituto attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
- monitoraggio procedurale e fisico dell'attività e trasmissione dei relativi dati ad AQP;
- definizione, di intesa con AQP, di eventuali variazioni e indirizzi integrativi ai lavori;
- supporto nella successiva elaborazione, diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.

Art. 4

(Compiti e impegni di AQP)

AQP, mette a disposizione ogni utile elemento analitico e di processo di quanto attiene alla propria attività prevista nel Progetto assicurando l'accesso dei partners e garantisce la piena funzionalità delle attrezzature e dei processi tecnologici presso l'impianto di Turi.

Spetta ad AQP l'attività di coordinamento finale dei partner e delle informazioni e documenti da e verso l'Ente Finanziatore, nonché il trasferimento di ogni richiesta integrativa e chiarimento che dovesse provenire da esso ultimo.

Nello specifico AQP assume:

- a) la responsabilità e il coordinamento generale della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del Progetto, conformemente alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del Progetto;
- b) il coordinamento dei rapporti finanziari con la Regione Puglia;
- c) il coordinamento amministrativo del Progetto;



- d) il coordinamento nella predisposizione delle relazioni sullo stato d'avanzamento lavori e sulle attività di monitoraggio.

Art. 5 (Attività e Costi)

Il costo complessivo di Progetto è di € 450.000 (Euro Quattrocentocinquantamila). Sulla base delle attività previste dal Progetto, detto importo è così suddiviso:

AQP: € 315.000 (Euro Trecentoquindicimila)

IRSA CNR: € 75.000 (Euro Settantacinquemila)

ARPA PUGLIA: € 60.000 (Euro Sessantamila)

Ciascuna delle Parti sosterrà il costo delle attività di propria competenza svolte per l'attuazione del Progetto nei limiti sopra indicati.

Ai fini della rendicontazione i partners assicurano l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie di riferimento, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo.

Inoltre i partners sono tenuti a:

1. riportare, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su tutti gli atti di rendicontazione e pagamenti delle spese i riferimenti di CIG e CUP di Progetto. In particolare il CUP assegnato al Progetto è: **E59I18000060002**;
2. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici;
3. presentare in formato elettronico e secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Puglia, apposita Relazione sullo Stato d'Avanzamento del Progetto.

La certificazione delle spese avverrà secondo le modalità che saranno indicate dalla Regione Puglia la quale potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sullo stato d'avanzamento dei lavori.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata, dai legali rappresentanti di tutti i partner, un'attestazione ove risulti che:

1. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale e comunitaria e, in particolare, quelle in materia fiscale;
2. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini d'ammissibilità;
3. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese ed in quale misura);
4. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni d'altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali ed in quale misura);
5. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi prefissati;
6. (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'intervento e ad esso riconducibili, ma non



riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto d' ulteriori e successive richieste di contributo.

Il corrispettivo ai partners verrà erogato secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Disciplinare, entro 30 giorni dall'avvenuto incasso da parte di AQP delle somme erogate dalla Regione Puglia.

Gli importi verranno corrisposti a seguito di presentazione delle fatture corredate da tutti i documenti necessari ai fini della rendicontazione.

Art. 6 (Controllo e ripartizione delle spese)

Le attività relative al controllo e alla ripartizione delle spese sono affidate ad AQP, la quale si impegna a definire le linee guida per gli associati in materia di contabilità e di rendicontazione, per facilitare lo svolgimento di quanto di loro competenza.

I partners sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Puglia per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.

Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività di propria competenza, anticipando quanto necessario per lo svolgimento delle stesse, fatta salva l'eleggibilità delle spese e il conseguente finanziamento regionale.

Art. 7 (Riservatezza delle informazioni)

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di proprietà delle altre Parti di cui dovesse entrare in possesso nel corso dell'esecuzione del Progetto e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli per i quali le siano state fornite.

Ai fini del presente Regolamento sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, i dati contabili, fiscali e di bilancio delle consociate nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata.

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali, previste domanda congiunta per la concessione delle agevolazioni di cui in premessa e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.



Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati saranno trasmesse da AQP all'ente finanziatore del Progetto o ad altri enti da esso demandati al controllo e monitoraggio del Progetto, secondo quanto previsto dalle procedure di gestione, in forma anonima e/o in forma aggregata e comunque senza fornire informazioni che permettano di associare informazioni, dati e conoscenze riservati dell'Ente.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo Atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente Regolamento ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente Atto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

Ciascuna parte individua nella propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle informazioni, dei dati e delle conoscenze riservati.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

I dati personali di cui le parti entreranno in possesso a seguito del presente Progetto saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate al Progetto medesimo. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03: - i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente Progetto; - il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Progetto; - i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di Legge o di Regolamenti; - in ogni momento sarà possibile esercitare, per tutti gli interessati, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Atto.

Art. 8 (Proprietà intellettuale)

La ripartizione della proprietà intellettuale ed industriale avverrà nel modo seguente:

a) Conoscenze pregresse:



Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della stipula del presente Atto (“Conoscenze Pregresse”) che debbano essere impiegate durante lo svolgimento del Progetto di Ricerca, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della parte originariamente detentrici (Parte Detentrici).

Le Parti Detentrici si impegnano a concedere le rispettive Conoscenze Pregresse in uso gratuito a quelle Parti del Progetto che abbiano necessità di utilizzarle, al solo fine di poter procedere nelle attività del Progetto stesso così come pattuite e soltanto per il tempo a ciò strettamente necessario.

Nel caso che Conoscenze Pregresse o parti di esse entrino a far parte delle Realizzazioni Future di cui al punto b) e c) del presente articolo, il detentore di tali Conoscenze Pregresse non potrà impedire la volontà di utilizzare o brevettare le Realizzazioni Future da parte dei detentori di queste salvo che questo utilizzo o brevetto non vada a ledere documentati interessi del detentore delle Conoscenze Pregresse. La cessione di Conoscenze Pregresse deve essere regolata attraverso una regolare trattativa commerciale.

b) Realizzazioni Future indipendenti:

Fermo restando in ogni caso il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, ognuna delle Parti sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze, invenzioni, sviluppi di Progetto e più in generale su tutto quanto da essa eventualmente conseguito o realizzato nell'ambito delle attività del Progetto senza il contributo alcuno delle altre Parti.

c) Realizzazioni Future comuni:

Fermo restando in ogni caso il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e relativi diritti di sfruttamento sulle conoscenze, invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale su tutto quanto conseguito o realizzato in comune dalle Parti durante lo svolgimento delle attività del Progetto spetteranno in proprietà congiunta a tutte le Parti che abbiano contribuito al Progetto.

Tale proprietà congiunta sarà regolata tra le Parti con appositi accordi scritti, da stipularsi in caso di ammissione al finanziamento.

Sulle realizzazioni future, sia indipendenti che comuni, la Parti si impegnano a mantenere la riservatezza e a non divulgarle, in modo da salvaguardare la novità delle stesse e di consentirne la brevettabilità.

Art. 9
(Durata delle attività)

L'attività oggetto della presente convenzione avrà una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del “Disciplinare Regolante i Rapporti tra regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.A.” firmato in data 02/07/2018.

Art. 10
(Spese ammissibili)

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, preventivi accettati) da cui risultino chiaramente la data del vincolo giuridico,



l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al Progetto, i termini di consegna.

I giustificativi di spesa (fatture) e la restante documentazione pertinente andranno organizzati, conservati, esibiti in base al principio della "contabilità separata".

Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

I giustificativi di spesa devono:

1. essere disponibili in originale;
2. provare in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione cui sono riferite e la relativa data;
3. riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno valide prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali);
4. essere annullati con apposita timbratura definita dalla Regione Puglia.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo sui rimanda a quanto previsto nel Disciplinare.

Art.11

(Riduzione e/o revoca del finanziamento)

Laddove, a seguito del mancato sviluppo di parte delle attività previste alla scadenza fissata o del mancato adempimento di quanto richiesto dalla Regione Puglia per ottemperare agli obblighi nazionali e comunitari, dovesse intervenire una riduzione del finanziamento, così come determinato dal Progetto, verrà proporzionalmente ridotto il contributo assegnato agli associati che ne avranno dato causa. In tal caso resta impregiudicata la responsabilità di tutti gli associati assegnatari entro i limiti della quota di partecipazione di ciascuno nei confronti della Regione Puglia per gli eventuali inadempimenti e per la ripetizione di quanto indebitamente erogato.

Viene fatta salva, in tale ipotesi, la possibilità che le attività medesime siano utilmente eseguite da altri associati, ad insindacabile giudizio e conseguente determinazione dei partners, con conseguente subentro nelle quote dei contributi regionali destinati inizialmente agli associati divenuti inadempienti, dietro richiesta ed approvazione della Regione Puglia.

Nel caso di revoca del finanziamento e di restituzione alla Regione Puglia dei contributi da quest'ultima corrisposti in forma di anticipazione o di stato d'avanzamento lavori, resta salvo l'obbligo della parte o delle parti che hanno determinato la revoca di rispondere dei danni emergenti nei confronti degli altri associati.

In caso di riduzione del finanziamento per qualsiasi altra causa, ciascun associato sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di propria competenza.

Art. 12

(Proprietà degli elaborati)

I dati ed i risultati dell'attività resteranno di proprietà esclusiva di AQP con i conseguenti diritti. Dati e risultati scientifici, anche parziali, potranno essere pubblicati previa autorizzazione di AQP.



Art. 13

(Assicurazioni ed assunzione di responsabilità)

Ciascuna parte assume a proprio carico e responsabilità le rispettive risorse umane di diretta dipendenza che saranno utilizzate per l'attuazione del Progetto, nel confronto delle quali ciascuna Parte assume l'obbligo del rispetto delle vigenti normative in tema di regolarità retributiva e contributiva e di sicurezza sul lavoro.

Le parti riconoscono che AQP non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di danni che fossero causati a cose e persone durante l'attività di sperimentazione presso l'impianto di depurazione non dipendenti da colpa o fatto del personale AQP.

Le parti assumono a loro carico ogni incombenza e responsabilità, con conseguente ed integrale manleva di AQP, ove per colpa o fatto del proprio personale e mezzi impegnati ai fini del Progetto fossero arrecati danni all'impianto di depurazione e sue pertinenze nonché alla continuità del servizio idrico integrato, nel qual caso sin da ora riconoscono ed accettano che, all'esito della definitività dell'accertamento della responsabilità, provvederanno al rimborso senza eccezione alcuna delle spese che il Gestore dell'impianto avrà documentato come anticipate per il relativo ripristino.

Ciascun associato attuatore eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, nel rispetto di quanto stabilito nel Progetto e disciplinare tecnico e delle procedure ed indirizzo che saranno fornite da AQP, in quanto coordinatore delle attività, con la responsabilità esclusiva, anche personale, in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati direttamente o alle rispettive strutture di supporto, rispetto agli specifici piani finanziari ed economici assegnati per lo svolgimento delle attività di Progetto.

In particolare, ciascuna delle Parti sarà responsabile limitatamente all'esecuzione della propria Quota di Attività.

Ciascuna Parte sarà integralmente responsabile dei danni arrecati alla Regione Puglia Ente Finanziatore e/o a terzi (inclusi eventuali subfornitori), per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione di qualsiasi attività relativa al Progetto, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni e qualsiasi conseguente esborso e/o spesa, anche legale.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da qualsivoglia pregiudizio che dovesse insorgere in relazione a inadempimenti, e/o violazioni di legge o regolamenti ad essa imputabili nell'esecuzione del Progetto ed in particolare ciascuna Parte si obbliga a:

- eseguire la propria Quota di Attività, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare, nonché, dal presente Atto, nonché di tutte le vigenti norme di legge e regolamenti applicabili;
- essere responsabile delle attività di propria competenza e di ogni opera, servizio o altra prestazione eseguita nell'ambito del Progetto;
- essere esclusivamente ed integralmente responsabile per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della propria Quota di Attività e sopportarne integralmente le conseguenze, salvo che tale ritardo sia addebitabile ad altre Parti, conformemente a



- quanto stabilito nel presente Atto costitutivo;
- in relazione alla propria Quota di Attività, si obbliga ad avere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e protezione dell'ambiente;
 - attuare, a proprie cure e spese, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere sia alle persone che alle cose; ove ciò si dovesse verificare, resta a carico della Parte responsabile ogni onere per il completo risarcimento dei danni stessi;
 - garantire: 1) il rispetto della normativa che disciplina il diritto del lavoro dei disabili, di cui alla legge 22 marzo 1999, n. 68; 2) l'applicazione ai propri dipendenti delle condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro e di categoria; 3) il regolare pagamento delle imposte e delle tasse; 4) l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - garantire la veridicità e completezza di tutta la documentazione e/o delle informazioni fornite, tenendo indenne le altre Parti, da qualsivoglia conseguenza dannosa che possa derivarne, in caso di falsità, incompletezza e/o mancato aggiornamento delle informazioni fornite;
 - ad osservare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01 "Responsabilità Amministrativa dell'Ente", riguardo ai soggetti cui detto disposto normativo si applica, nell'esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente Atto.

AQP dovrà verificare che le polizze già tenute da ciascuna Parte per ottemperare alle norme di legge siano idonee a garantire un'adeguata copertura assicurativa contro ogni tipo di evento dannoso che possa verificarsi nell'esecuzione del Progetto.

Art. 14 (Modifiche)

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le parti. Non è consentita la cessione dell'atto.

Art. 15 (Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16 (Oneri fiscali, spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.



Bari, 1/08/2018

**Per AQP
dott. Nicola Di Donna – Direttore Ricerca e Sviluppo**

**Per il CNR IRSA
Dott. Vito Felice Uricchio– Direttore *ff.***

**Per ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno – Direttore Generale**